

Claudio Calderoni, Roberto Romoli, Alfonso Bove, Margherita Caccetta,
Salvatore Catania, Maria Antonietta Denaro, Antonio Marinella,
Mauro Scatena Salerno, Beatrice Tortorella

EPIDEMIA DA VIRUS COVID-19 E NORMATIVA EMERGENZIALE

EDIZIONE STRAORDINARIA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 marzo 2020

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI -
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00198 ROMA - CENTRALIN
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì, il venerdì.

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 marzo 2020

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-65091 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato.

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

EDIZIONE STRAORDINARIA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 8 aprile 2020

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-65091 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato.

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

Pisa, 21 aprile 2020

Indice generale

Introduzione.....	5
Elenco disposizioni normative ed affini.....	6
Brevi note sul quadro ordinamentale dei provvedimenti amministrativi emergenziali ed incidenza sulla attività notarile.....	10
Libera circolazione e legge notarile ai tempi del coronavirus.....	13
Normativa di riferimento.....	13
Commento.....	13
L'oscillazione tra atto pubblico e scrittura privata autenticata.....	16
Normativa di riferimento.....	16
Commento.....	16
SOSPENSIONE TERMINI.....	20
Sospensione dei termini processuali e rinvio delle udienze.....	20
Normativa di riferimento.....	20
Commento.....	21
Disposizioni in materia di ricorsi per la dichiarazione di fallimento, di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione.....	24
Normativa di riferimento.....	24
Commento.....	25
Finanziamenti alle società.....	28
Normativa di riferimento.....	28
Commento.....	28
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi.....	28
Normativa di riferimento.....	28
Commento.....	29
Proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità.....	31
Normativa di riferimento.....	31
Commento.....	31
Proroga dei termini di adeguamento degli statuti degli enti del terzo settore....	32

Normativa di riferimento.....	32
Commento.....	32
Riduzione del capitale nelle società di capitali e cooperative.....	33
Normativa di riferimento.....	33
Commento.....	35
Protesti.....	36
Normativa di riferimento e commento.....	36
Applicazione della sospensione dei termini processuali alle operazioni di vendita immobiliare.....	41
Normativa di riferimento.....	41
Commento.....	41
Assemblee delle società di capitali.....	43
Normativa di riferimento.....	43
Commento.....	48
IMPOSTE INDIRETTE E RELATIVI TERMINI.....	51
Sospensione dei termini relativi alle agevolazioni prima casa.....	51
Commento.....	51
Possibili clausole redazionali.....	52
Sospensione del termine previsto per la dichiarazione di successione.....	53
Commento.....	53
Sospensione del termine previsto per la registrazione di contratti di comodato/locazione.....	54
Normativa di riferimento.....	54
Commento.....	54
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI E RELATIVI ACCERTAMENTI.....	55
Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.....	55
Normativa di riferimento.....	55
Commento.....	55
Sospensione del termine previsto per la registrazione degli atti.....	56
Normativa di riferimento.....	56
CONTRIBUTI E ADEMPIMENTI STRETTAMENTE NOTARILI.....	57

Sospensione dei versamenti alla Cassa Nazionale del Notariato ed al Consiglio Nazionale del Notariato.....	57
Normativa di riferimento.....	57
Commento.....	57
Modalità di invio degli estratti dei registri e repertori.....	58
Normativa di riferimento.....	58
Commento.....	59
PAGAMENTO CONTRIBUTI E IVA.....	59
Ritenuta d'acconto.....	59
Normativa di riferimento.....	59
Commento.....	60
Sospensione di versamenti tributari e contributivi.....	61
Normativa di riferimento.....	61
IMPOSTE DIRETTE.....	62
Credito d'imposta per acquisto dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro....	62
Normativa di riferimento.....	62
Sospensione mutui.....	64
Normativa di riferimento e commento.....	64
Commento.....	72
Cassa integrazione in deroga.....	74
Normativa di riferimento.....	74
APPENDICE.....	76
Modellino di dichiarazione di stipula di atto notarile necessario ed urgente – IN STUDIO.....	76
Modellino di dichiarazione di stipula di atto notarile necessario ed urgente – FUORI STUDIO.....	77

Introduzione

Il presente lavoro, svolto da alcuni notai del Distretto di Pisa, costituisce una sorta di "prontuario" di agile consultazione ad uso dei notai per un veloce e sicuro orientamento nell'attuale legislazione di emergenza che ha portato il Governo a "legiferare" praticamente ogni giorno, spesso anche in modo oscuro e contorto.

Questa è la terza "edizione" aggiornata al D.L. n. 23/2020, ma siamo in attesa di nuova produzione di rango primario, come un decreto legge c.d. "aprile", per cui anche questo lavoro meriterà un aggiornamento in tempo pressoché reale.

Un sentito ringraziamento a tutti gli autori

I coordinatori del gruppo di lavoro

Notaio Claudio Calderoni

Notaio Roberto Romoli

Elenco disposizioni normative ed affini

(Claudio Calderoni)

Delibere del Consiglio dei Ministri

- **Delibera Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020** (dichiarazione stato di emergenza)

Decreti Legge

- **D.L. 23 febbraio 2020 n. 6** (G.U. 23 febbraio 2020 n. 45) in vigore dal 23 febbraio 2020 convertito in L. 5 marzo 2020 n. 13 (G.U. 9 marzo 2020 n. 61), abrogato dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19, salvo quanto previsto dall'art. 5 lettera a) del D.L. n. 19/2020
- **D.L. 2 marzo 2020 n. 9** (G.U. 2 marzo 2020 n. 53) in vigore dal 2 marzo 2020
- **D.L. 8 marzo 2020 n. 11** (G.U. 8 marzo 2020 n. 60) in vigore dal giorno 8 marzo 2020
- **D.L. 17 marzo 2020 n. 18** (G.U. 17 marzo 2020 n. 70) in vigore dal 17 marzo 2020
- **D.L. 25 marzo 2020 n. 19** (G.U. 25 marzo 2020 n. 79) in vigore dal 26 marzo 2020
- **D.L. 8 aprile 2020 n. 23** (G.U. 8 aprile 2020 n. 94) in vigore dal 9 aprile 2020

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

- **D.P.C.M. 23 febbraio 2020** (G.U. del 23 febbraio 2020 n. 45) in vigore dal 23 febbraio 2020 (efficace per 14 giorni, salvo diversa successiva disposizione)
- **D.P.C.M. 25 febbraio 2020** (G.U. 25 febbraio 2020 n. 47)
- **D.P.C.M. 1° marzo 2020** (G.U. 1° marzo 2020 n. 52) in vigore dal 2 marzo 2020 (efficace, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020) – fa cessare di efficacia i due precedenti D.P.C.M. e “ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente adottata ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.l. n. 6/2020”
- **D.P.C.M. 4 marzo 2020** (G.U. 4 marzo 2020 n. 55) in vigore dal 4 marzo 2020 (efficace, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020) – fa cessare di efficacia gli articoli 3 e 4 del precedente D.P.C.M. 1 marzo 2020, mentre restano fermi gli articoli 1 e 2
- **D.P.C.M. 8 marzo 2020** (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) in vigore dal di 8 marzo 2020 (efficace, salve diverse previsioni contenute

nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020) fa cessare di efficacia i due precedenti D.P.C.M. 1/3/2020 e 4/3/2020; efficacia prorogata al 13 aprile 2020

- **D.P.C.M. 9 marzo 2020** (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) in vigore dal 10 marzo 2020 (efficace fino al 3 aprile 2020) fa cessare di efficacia le misure di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 8/3/2020 "ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto"; efficacia prorogata al 13 aprile 2020
- **D.P.C.M. 11 marzo 2020** (GU 11 marzo 2020 n. 64) in vigore dal 12 marzo 2020 e efficace fino al 25 marzo 2020; efficacia prorogata al 13 aprile 2020
- **D.P.C.M. 22 marzo 2020** (G.U. 22 marzo 2020 n. 76) in vigore dal 23 marzo 2020 e efficace fino al 3 aprile 2020; proroga al 3 aprile 2020 il D.P.C.M. 11 marzo 2020 e il D.M. Salute di cui sotto
- **D.P.C.M. 1° aprile 2020** (G.U. 2 aprile 2020 n. 88) in vigore dal 4 aprile 2020 e efficace fino al 13 aprile 2020; proroga al 13 aprile 2020 i DD.PP.CC.MM. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e i DD.MM. Salute di cui sotto
- **D.P.C.M. 10 aprile 2020** (G.U. 11 aprile 2020 n. 97) in vigore dal 14 aprile 2020; dalla detta data abroga i precedenti analoghi provvedimenti dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020; efficace fino al 3 maggio 2020

Decreti e ordinanze ministeriali

- **D.M. della Salute del 20 marzo 2020** in vigore dal 21 marzo 2020, efficace sino al 25 marzo 2020, e prorogato al 13 aprile 2020 come sopra
- **Ordinanza Ministro della Salute del 28 marzo 2020** (GU 29 marzo 2020 n. 84)
- **D.M. Salute e Interno del 22 marzo 2020** ed efficace dal 22 marzo 2020

Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana

- **Ordinanza Presidente Giunta Regionale Toscana n. 26** del 6 aprile 2020
- **Ordinanza Presidente Giunta Regionale Toscana n. 33** del 13 aprile 2020
- **Ordinanza Presidente Giunta Regionale Toscana n. 38** del 18 aprile 2020 (fa cessare di efficacia la precedente ordinanza n. 33)

Delibera della Cassa Nazionale del Notariato del 22 marzo 2020

Circolari degli Archivi Notarili

- Circolare ufficio centrale archivi notarili del **12 marzo 2020**
- Circolare Ufficio centrale archivi notarili del **16 marzo 2020**

Circolari del Ministero dell'Interno

- Circolare Ministero dell'Interno n. **555 del 23 marzo 2020** (con modulo di autocertificazione)
- Circolare Ministero dell'Interno del **31 marzo 2020**

Circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate

- Circolare Agenzia delle Entrate n. **4/E del 20 marzo 2020**
- Circolare Agenzia delle Entrate n. **5/E del 20 marzo 2020**
- Circolare Agenzia delle Entrate n. **6/E del 23 marzo 2020**
- Circolare Agenzia delle Entrate n. **7/E del 27 marzo 2020**
- Circolare Agenzia delle Entrate n. **8/E del 3 aprile 2020**
- Circolare Agenzia delle Entrate n. **9/E del 13 aprile 2020**
- Circolare Agenzia delle Entrate n. **10/E del 16 aprile 2020**
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. **12/E del 18 marzo 2020**
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. **14/E del 21 marzo 2020**
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. **18/E del 9 aprile 2020**

Circolare I.N.P.S. 28 marzo 2020 n. 47

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020

Provvedimenti del G.E. presso il Tribunale di Pisa

- Provvedimento del G.E. presso il Tribunale di Pisa del 10 marzo 2020
- Provvedimento del G.E. presso il Tribunale di Pisa del 19 marzo 2020
- Provvedimento del G.E. presso il Tribunale di Pisa del 15 aprile 2020

Accordo Quadro Regione Toscana Parti sociali diffuso il 25 marzo 2020

Risposte del Consiglio Nazionale del Notariato a quesiti

- Risposta a quesito CNN –n. 94/2020 P in tema di protesti
- Risposta a quesito CNN –n. 96/2020 P in tema di protesti
- Risposta a quesito CNN-n. 123/2020 P in tema di certificato di destinazione urbanistica con durata prorogata

Frequently Asked Question del C.N.N.

- FAQ (risposta a domande frequenti) del C.N.N. del **13 marzo 2020**
- FAQ del C.N.N. del **17 marzo 2020** (protesti cambiari)
- FAQ del C.N.N. del **19 marzo 2020** (protesti degli assegni)

Brevi note sul quadro ordinamentale dei provvedimenti amministrativi emergenziali ed incidenza sulla attività notarile

(Claudio Calderoni)

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute e del Ministro della Salute emanati in questo periodo di emergenza sanitaria dovrebbero rientrare tra le "ordinanze di necessità ed urgenza", dette anche *ordinanze contingibili* e urgenti. Come ha osservato la dottrina (cfr. F. SATTA, Ordine e ordinanza amministrativa, in Enc. Giur. (Treccani), vol. XXII, Roma, 1990), "la loro caratteristica è di essere del tutto non predeterminate nel contenuto: le leggi che le prevedono si limitano ad individuare l'organo che le può emanare ed a porre il presupposto per l'esercizio del potere nella necessità ed urgenza di provvedere".

Come ha affermato la Corte costituzionale, nel nostro Ordinamento "vi è l'imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente l'assoluta indeterminatezza del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce l'effetto di attribuire, in pratica, una totale libertà al soggetto od organo investito della funzione (sentenza n. 307 del 2003; in senso conforme, *ex plurimis*, sentenze n. 32 del 2009 e n. 150 del 1982). Non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell'azione amministrativa" (C.C. n. 115/2011).

La stessa Consulta ha osservato che "la tutela della salute e dell'incolumità delle persone non può non limitare il concreto esercizio, ad esempio, del diritto di sciopero, così come avviene per altri interessi, che trovano del pari riconoscimento nel testo costituzionale e la cui salvaguardia, insieme a quella della sicurezza verso l'esterno, costituisce la prima ed essenziale ragion d'essere dello Stato" (cfr. C.C. Sentenza n. 4/1977).

Nel caso in esame la fonte dei provvedimenti amministrativi in esame, oltre al risalente, ma ancora vigente, art. 261 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, che attribuisce il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenze, vi è l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, l'art. 5 del Codice della protezione civile approvato con d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (che attribuisce

poteri al Presidente del Consiglio dei Ministri) e soprattutto i nuovissimi decreti legge 23 febbraio 2020 n. 6 e 25 marzo 2020 n. 19.

L'impostazione dei due provvedimenti da ultimo citati diverge poiché mentre il primo decreto legge prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento emesse dall'Autorità governativa è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, mentre il d.l. n. 19/2020 una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Il richiamo all'art. 650 del codice penale apre un ulteriore scenario costituzionale; di per sé l'art. 650 c.p. pone il problema delle cc.dd. norme penali in bianco e al riguardo la Corte Costituzionale ha affermato che il principio costituzionale di Legalità con riferimento alle norme penale non è violato allorché vi sia una Legge dello Stato "a indicare con sufficiente i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla cui trasgressione deve seguire la pena" (C.C. n. 26/1966); la stessa Consulta, nel richiamare tale orientamento, ha affermato che nel caso dell'art. 650 c.c. "la materialità della contravvenzione è descritta tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi e si pone in essere col rifiuto cosciente e volontario di osservare un provvedimento dato nelle forme legali dell'autorità competente per sussistenti ragioni di giustizia, sicurezza, ordine pubblico. Spetta al giudice indagare, volta per volta, se il provvedimento sia stato emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto dalla legge e se una legge dello Stato determini "con sufficiente specificazione" le condizioni e l'ambito di applicazione del provvedimento (C.C. n. 118/1971).

Risulta chiaro che il riferimento all'art. 650 c.p. poneva la norma del decreto legge a monte, e i provvedimenti governativi a valle, in un campo piuttosto incerto dal punto di vista costituzionale, vista anche l'enorme estensione dei poteri attribuiti al Governo in tema di restrizione delle più importanti e fondamentali libertà costituzionali.

Il passaggio al sistema della sanzione amministrativa (con l'ovvia conclusione del venire meno della lesività penale per le condotte già eventualmente poste in essere in forza del principio della retroattività della legge più favorevole e dell'*abrogatio criminis*, esplicitamente indicato poi nell'art. 3, comma 8, del D.L. n. 19/2020) certamente pone l'azione amministrativa del Governo in un campo meno periglioso dal punto di vista costituzionale.

E' vero che anche in tema di sanzioni amministrative vige il principio di legalità di cui all'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, tuttavia, operando il Governo in un campo che è al di fuori di quello del processo penale,

sicuramente le problematiche di ordine costituzionale sono notevolmente ridotte.

Dal punto di vista notarile, l'innovazione ha poi una portata decisiva. Invero la presenza di una sanzione penale che puniva i soggetti che avessero violato i provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione delle persone per recarsi senza un giustificato motivo dinanzi al Notaio Pubblico Ufficiale poneva due notevoli problematiche alla categoria: la prima di ordine processuale, poiché ritenendo il Notaio la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie penale, si poteva ipotizzare la sussistenza, in capo al notaio stesso, dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 c.p., poiché le contravvenzioni (come quella di cui all'art. 650 c.p.) sono perseguibili d'ufficio, e eventualmente il rischio per il notaio di incorrere nella ulteriore violazione dell'art. 361 del codice penale (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale). A ciò va aggiunto che, in una prospettazione accusatoria spinta, si sarebbe potuto anche ipotizzare un concorso (c.d. morale) del notaio nel reato ex art. 650 c.p.

Il passaggio del sistema sanzionatorio a quello amministrativo chiaramente muta in modo radicale la situazione nonostante la presenza di sanzioni di importo non indifferente.

Libera circolazione e legge notarile ai tempi del coronavirus

(Mauro Scatena Salerno)

Normativa di riferimento

Art. 26 legge 89/1913
Art. 27 legge 89/1913
Art. 142 legge 89/1913
D.p.c.m. 8 marzo 2020
D.p.c.m. 9 marzo 2020
D.p.c.m. 11 marzo 2020
D.m. Salute 21 marzo 2020
D.m. Interno e Salute 22 marzo 2020
D.p.c.m. 22 marzo 2020
D.L. 25 marzo 2020 n. 19
D.p.c.m. 10 aprile 2020

Commento

La legge notarile impone al notaio:

* **l'obbligo di assistenza obbligatoria** alla propria sede per almeno tre giorni alla settimana (art. 26);

* **l'obbligo di prestare il proprio ministero** a chiunque, qualora ne sia richiesto (art. 27); il Notaio che si rifiuti di prestare il proprio ministero ove ne sia richiesto corre il rischio di esporre sé stesso a illecito disciplinare e - potenzialmente - a responsabilità penale (per rifiuto o omissione di atti d'ufficio) e civile (sotto il profilo risarcitorio sia come illecito aquiliano che contrattuale);

* la sanzione disciplinare della **destituzione** in caso di abbandono di sede in occasione di **malattie epidemiche o contagiose** (art. 142).

Le disposizioni contenute nell'ultimo d.p.c.m. del 10 aprile 2020, producono effetto dal 14 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020. Cessano, quindi, di trovare applicazione le disposizioni di cui ai precedenti decreti (d.p.c.m. dell'8 marzo 2020, del d.p.c.m. del 9 marzo 2020, del d.p.c.m. dell'11 marzo 2020, del d.p.c.m. del 22 marzo 2020 e del d.p.c.m. del 1^o aprile 2020).

Le nuove disposizioni, tuttavia, non comportano - in relazione all'attività notarile - significative novità in quanto, a mente dell'art.1 lett. a) del decreto in parola, *"sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (...)".*

In buona sostanza, per quanto di stretto interesse per l'attività notarile, la libera circolazione nell'ambito dell'intero territorio nazionale è limitata alle seguenti ipotesi:

- 1) comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (se lo spostamento avviene all'interno dello stesso comune);
- 2) assoluta urgenza o comprovate esigenze lavorative (per trasferimenti in comune diverso).

La trasgressione delle misure restrittive alla libera circolazione costituisce **illecito amministrativo**.

L'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 dispone, infatti, che *"salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3".*

La natura di illecito amministrativo - e non anche di condotta penalmente rilevante - della fattispecie de qua, è confermata, altresì, dal testuale riferimento alla legge 24 novembre 1981, n.689.

Ciò detto in linea generale, torna, tuttavia, ad assumere rilevanza penale la condotta di quel soggetto che, risultato positivo al virus, sia incorso nella violazione delle misure restrittive alla libera circolazione allontanandosi dalla propria abitazione o dimora (cfr. art.1, comma 2, lett. e del d.l. citato). In tal caso, salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale (i.e. Delitti colposi contro la salute pubblica; NDR) o comunque più grave reato, la violazione della misura della quarantena è punita con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Compete, quindi, alle Autorità competenti accertare la commissione dell'illecito e non certo al Notaio. Sul punto si potrebbe, tuttavia, argomentare ex art. 331 c.p.p. in relazione all'obbligo di denuncia scritta (da trasmettersi senza ritardo al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di PG) da parte del Notaio che, nell'esercizio

della propria pubblica funzione, venga a conoscenza di un fatto che integra un reato perseguibile d'ufficio (ad esempio per violazione delle norme che impongono alla parte il rispetto della quarantena).

Fuori dai casi limite, resta fermo il principio cardine secondo cui il Notaio non può (recte: non deve) entrare nel merito della dichiarazione della parte (da acquisire in separato documento e/o da inserire nel corpo stesso dell'atto) circa il carattere di necessità o di assoluta urgenza dell'atto rispetto al quale il Pubblico Ufficiale è chiamato a prestare il proprio ministero e, conseguentemente, la sua obbligatorietà ex art. 27 l.n..

In altri termini tali dichiarazioni devono essere rese sotto la personale responsabilità delle parti (eventualmente anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), sempre senza scendere nel merito delle dichiarazioni stesse e senza indagare oltremodo nelle motivazioni (che ben potrebbero essere del tutto personali).

Quanto agli **spostamenti del Notaio** fuori dal proprio studio per prestare il proprio ministero alle parti (ad esempio - come sovente accade - recandosi in Banca) si riporta nuovamente quanto già elaborato dal CNN nelle relative FAQ.

La funzione del notaio è svolta di norma nel suo studio. In ipotesi di mutuo, ove non sia prevista dalla banca la formula dell'atto unilaterale, il notaio invita a favorire la stipulazione di atti presso il proprio studio in considerazione:

- del numero delle parti coinvolte nell'atto;
- della limitatezza degli spazi messi a disposizione negli uffici bancari per la stipula;
- del più agevole controllo degli accessi negli studi notarili, in considerazione della specificità dell'attività svolta.

L'oscillazione tra atto pubblico e scrittura privata autenticata

(Margherita Caccetta)

Normativa di riferimento

artt. 2702, 2703 c.c.; artt. 49, 72 L.N.; artt. 42, 48, 49 Cod. Deont.

Commento

In questo particolare periodo, sicuramente, molti Notai stanno privilegiando la ricezione degli atti, loro richiesti dalle parti, in quanto dalle stesse ritenute necessari, nella forma della scrittura privata autenticata anziché nella forma dell'atto pubblico.

Sicuramente la scrittura privata autenticata è considerata "la figlia minore" dell'atto notarile che viene sempre (salvo rare ipotesi) redatto nella forma dell'atto pubblico.

«L'atto pubblico" costituisce la forma primaria e ordinaria di "atto notarile" ma il ricorso alla scrittura privata autenticata (in sostituzione dell'atto pubblico), è tuttavia consentito ogniqualvolta esso corrisponde ad un apprezzabile interesse delle parti. Anche soltanto pratico. Quale potrebbe essere, per esemplificare, quello di agevolare la conclusione di un negozio inter absentes (scilicet, tra due o più persone impossibilitate a presenziare, nello stesso turno di tempo, alla stipula dell'atto).»

La scrittura privata autenticata ha sicuramente una forma più agile e snella che meglio si concilia con le esigenze di prevenzione dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che impongono anche al Notaio di porle in atto. Pertanto sicuramente tale forma negoziale corrisponde ad un interesse anche pratico del momento.

Le formalità della autenticazione sono previste dal combinato disposto degli articoli 72 L. Not., 86 Reg. Not. e 2703 c.c.

Ulteriori attività sono, invece, richieste dal Codice Deontologico per l'autenticazione.

In particolare, ai sensi dell'articolo 48 Codice Deontologico, il Notaio deve controllare la legalità della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni.

In tale periodo è proprio la menzione della lettura che crea oggetto di discussione tra i professionisti in quanto dalla lettera della norma sembra che la "lettura" costituisca uno dei modi di eseguire il controllo circa la rispondenza alla volontà delle parti ma non si capisce se vi sia o meno un obbligo in tal senso.

Tuttavia visto che la norma non impone la menzione della lettura nella formula dell'autentica, è la stessa obbligatoria?

Bisogna coordinare le norme sopra citate con l'articolo 42 del Codice Deontologico in quanto lo stesso impone che "nell'autentica il notaio fa menzione della lettura o della dispensa dalla stessa.

La reiterata presenza della clausola di esonero costituisce indizio di comportamento deontologicamente scorretto".

Si ritiene che si debba sempre procedere con la lettura anche e soprattutto come mezzo per accertarsi della volontà delle parti, dato che la scrittura privata autenticata sempre più negli ultimi tempi, è stata avvicinata ad un atto pubblico. Sono sicuramente indice di questa obbligatorietà, il fatto che la mancata lettura venga sanzionata in ambito deontologico qualora non sia compiuta ripetutamente proprio perché verrebbe meno quell'indagine sulla volontà che il Notaio deve compiere anche in ambito di scrittura privata autenticata (il notaio potrà incorrere nella sospensione dai sei mesi ad un anno in virtù del combinato disposto degli artt. 47, ultimo comma e 138, 2° comma.)

In questo periodo di emergenza sanitaria, la possibilità della dispensa dalla lettura dalle parti dell'atto, le cui firme vengono autenticate, si rivela sicuramente un'ipotesi da non trascurare ma al solo fine di far sostare il meno possibile nello studio del Notaio e dunque essere tutti in una condizione di minore rischio (il c.d. rischio da droplet).

Il Notaio, anche in questo periodo, non dovrà comunque sradicarsi dalla sua funzione primaria ovvero quello dell'accertamento della volontà della parti mandando ad esempio la minuta dell'atto in una fase antecedente al rogito così da porre in essere eventuali modifiche prima di procedere con l'autenticazione delle firme.

Inoltre si deve ricordare come la scrittura privata possa anche contenere più autentiche poste in essere in tempi diversi e ciò sicuramente agevola per esempio quelle costituzioni di associazioni in cui devono comparire un numero di componenti elevato che in tale periodo emergenziale potrebbero costituire un assembramento "vietato" ai sensi dei DPCM emanati al fine di garantire la prevenzione e l'attuazione delle regole di sicurezza che ormai ben conosciamo.

Partendo dall'assunto che sicuramente la scrittura privata autenticata può essere un valido alleato, ci si deve dunque chiedere se tale forma negoziale possa

essere idonea a contenere tutte quelle previsioni, su dichiarazione di parte, che sono previste per l'atto pubblico.

Oggetto dunque della presente indagine sono le seguenti tematiche: deposito-prezzo, dichiarazione di avvalersi del prezzo valore, il bollo virtuale.

Relativamente al deposito prezzo, l'articolo 1, comma 142, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituisce il comma 63 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 43, e dispone che:

«Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

[...] c) *l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione dei gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione **del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende**, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito;*
[...]

Pertanto la possibilità di avvalersi del deposito prezzo anche nell'ambito della scrittura privata autenticata è espressamente prevista dallo stesso legislatore.

Relativamente al prezzo-valore:

La legge 266/2005 statuisce al comma 497 che *"per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e **su richiesta della parte acquirente resa al notaio**, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile[...].*

Tale normativa non fa espressamente riferimento alla forma dell'atto da utilizzare ma fa solo riferimento alla richiesta della parte acquirente resa al notaio che fisiologicamente risiede nell'atto pubblico.

Tuttavia la dottrina è unanime nel ritenere che anche la scrittura privata autenticata sia atto idoneo a contenere tale dichiarazione.

In particolare, in dottrina si vedono fronteggiare due opposte soluzioni: la dichiarazione in atto e la dichiarazione fuori dell'atto, potendosi, appunto, configurare anche una dichiarazione resa al notaio che non sia destinata ad essere inserita in atto e che, valorizzando l'intervento di tale pubblico ufficiale, gli attribuisca una successiva funzione nel procedimento di applicazione dell'imposta, in dipendenza della quale egli sia deputato a fornirne notizia all'Agenzia delle Entrate.

La tesi prevalente è quella secondo cui la dichiarazione deve figurare nell'atto, salvo stabilire se sia ammissibile un atto integrativo (analogamente a quanto si

afferma a proposito delle agevolazioni prima casa, allorché nell'atto non siano state inserite le dichiarazioni relative.)

Relativamente al bollo assolto in via telematica:

L'imposta di Bollo è una imposta documentale per cui di norma essa nasce col documento; la registrazione dell'atto in via telematica consente tuttavia l'assolvimento dell'imposta di bollo successivamente alla stipula ed in sede di registrazione. Ovviamente non c'è alcun problema quando l'atto è esente da Bollo o allorché il Bollo sia assorbito dall'assolvimento dell'Imposta di Registro proporzionale in misura non inferiore ad euro 1.000. Il problema si pone (ad es. prima autentica di atto costitutivo di società di persone con autentiche separate) allorché il notaio autenticante le prime sottoscrizioni non si occuperà della registrazione telematica e dunque l'atto sorge come esente – quanto meno temporalmente – da registrazione. In questi casi potrebbe porsi il dubbio che l'Imposta di Bollo debba essere assolta con l'applicazione dei contrassegni sull'originale; tuttavia, considerando che comunque l'atto è destinato alla registrazione in via telematica, non dovrebbe esservi difficoltà con l'imposta di bollo, anche se pare forse opportuna la precisazione che l'atto si perfezionerà al momento dell'ultima autentica e che è destinato a scontare l'imposta di bollo in via telematica.

Relativamente alle agevolazioni fiscali prima casa si può riportare lo stesso ragionamento circa la compatibilità, effettuato poco sopra in ambito di prezzo-valore.

L'ambito di indagine della scrittura privata autenticata tuttavia non si esaurisce. Specialmente in questo periodo il ruolo del Notaio è chiamato in causa per ricevere testamenti e per questi non si può seguire la forma della scrittura privata autenticata ma solo quella dell'atto pubblico anche se non è mancato chi (Di Fabio) sostenesse che in mancanza di divieto legislativo, si potesse anche autenticare la firma in un testamento olografo.

Tuttavia sempre al fine di raccogliere le volontà del richiedente, il Notaio può ricevere le D.A.T. le quali possono anche essere ricevute con scrittura privata autenticata.

Infatti le DAT devono essere redatte in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di scrittura privata consegnata personalmente all'Ufficiale dello Stato civile del luogo di residenza o alle strutture sanitarie istituite dalle Regioni.

SOSPENSIONE TERMINI

Sospensione dei termini processuali e rinvio delle udienze

(Alfonso Bove)

Normativa di riferimento

D.L. 8 MARZO 2020 N. 11

Art. 1 (Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari)

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. [...]

D.L. 17 MARZO 2020, N. 18

ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. [...]

D.L. 8 APRILE 2020, N. 23

Art. 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020. [...]

Commento

Dopo un primo intervento (D.L. n. 9/2020) limitato alle sole cc.dd. "zone rosse", ovvero alle zone maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria, l'aggravamento del quadro epidemiologico ha portato all'adozione del D.L. n. 11/2020, che ha disposto con efficacia generalizzata su tutto il territorio nazionale il differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali sino al 22 marzo 2020, termine poi prorogato al 15 aprile 2020, ad opera del D.L. n. 18/2020. L'art. 36 del D.L. n. 23/2020 ha ulteriormente prorogato il suddetto termine finale al dì **11 maggio 2020**.

Le misure urgenti adottate in materia di giustizia - come si legge nella relazione illustrativa al decreto - sono finalizzate, da un lato, a "ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia" e, dall'altro, a "neutralizzare ogni effetto negativo che il massimo differimento delle attività processuali disposto dal comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del decorso dei termini processuali".

L'intervento normativo è stato strutturato, a tal fine, in due fasi: in una prima fase, dal 9 marzo 2020 al dì 11 maggio 2020, si prevede - come detto - il rinvio generalizzato di tutte (o quasi) le udienze e la sospensione dei termini processuali; in una seconda fase, dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, si prevede che l'attività giudiziaria riprenda ma a scartamento ridotto e con tutte le cautele del caso per proteggere le persone e scongiurare il diffondersi dell'epidemia. In questa seconda fase, i capi degli uffici giudiziari stabiliranno le misure per evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone (udienze a porte chiuse, prenotazione degli accessi agli uffici, possibili ulteriori rinvii a dopo il 30 giugno 2020, udienze civili celebrate solo con lo scambio telematico degli atti e così via). Inoltre, fino al 30 giugno 2020, è obbligatorio il deposito con modalità telematiche degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione per i quali il deposito telematico è ordinariamente una mera facoltà.

Nella prima fase, dunque, le misure individuate per far fronte alle immediate esigenze dettate dall'emergenza e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, sono:

- il rinvio d'ufficio, a data successiva al dì 11 maggio 2020, di tutte udienze dei procedimenti civili e penali, eccezione fatta per quelle non prorogabili, tassativamente indicate in un elenco (i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, relativi ad alimenti o ad obbligazioni alimentari, aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona, in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione e, più in generale,

tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti);

- la sospensione, dal 9 marzo 2020 al di 11 maggio 2020, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. In particolare, la sostituzione, ad opera del D.L. n. 18/2020, del riferimento ai "procedimenti indicati al comma 1", contenuto nel precedente D.L. n. 11/2020, con quello ai "procedimenti civili e penali" ha definitivamente chiarito che la sospensione si applica a tutti i procedimenti civili e penali, e non ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza. È stato anche eliminato il riferimento alla "pendenza" dei giudizi, contenuto nel D.L. n. 11/2020, che aveva creato qualche dubbio circa, ad esempio, l'estensione della sospensione al termine per la proposizione dell'impugnazione delle sentenze.

Sono stati altresì risolti i problemi interpretativi connessi al computo dei termini "a ritroso". Si è precisato, infatti, che se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è rinviato alla fine di detto periodo; laddove, invece, il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è rinviata l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Pertanto, le udienze dovranno essere fissate in una data che assicuri che il termine con computo a ritroso possa essere interamente sfruttato, tenendo conto, a tal fine, della porzione di esso eventualmente trascorsa al di fuori del periodo di sospensione.

È prevista, inoltre, una clausola di salvaguardia volta ad evitare che, per l'effetto dei provvedimenti organizzativi relativi alla sospensione delle attività giudiziarie, possano prodursi preclusioni, decadenze e prescrizioni.

Nella sospensione sono inclusi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, relativo al reclamo e alla mediazione nell'ambito del processo tributario.

Si intendono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie "quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale".

La sospensione dei termini processuali determina importanti conseguenze in materia societaria. **Qualora, infatti, si riconosca all'opposizione da parte dei creditori sociali alle decisioni di fusione e scissione la natura di atto giudiziale, del periodo di sospensione deve tenersi conto nel computo del termine previsto dall'art. 2503 c.c..** A tal proposito, si fa presente che la Camere di Commercio di Milano ha comunicato che il predetto termine non decorre dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine che si intende ora

prorogato al dì 11 maggio 2020). Lo stesso discorso vale anche per gli altri atti che prevedono termini analoghi (ad esempio, trasformazione eterogenea, riduzione volontaria del capitale sociale, ecc.)

Sembrano, invece, esulare dal perimetro applicativo della sospensione *de qua* i termini di legge previsti per la redazione degli inventari (ad esempio, il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione per il compimento dell'inventario da parte del chiamato che è nel possesso di beni ereditari, oppure il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario per il compimento dell'inventario da parte del chiamato che non è nel possesso di beni ereditari), trattandosi di termini non propriamente processuali. Invero, tali termini avrebbero potuto forse farsi rientrare nella previsione dell'art. 10, comma 4, del D.L. n. 9/2020, che aveva previsto la sospensione "dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali"; ma, anche a voler condividere l'opinione secondo la quale l'ambito applicativo di tale sospensione, inizialmente limitato alla prima "zona rossa", sia stato progressivamente esteso a tutto il territorio nazionale, va in ogni caso preso atto che il termine finale di sospensione è scaduto lo scorso 31 marzo e non è stato prorogato ad opera dei successivi decreti. Della questione è stato investito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si è pronunciato nel senso che i termini di redazione degli inventari non sono sospesi. Identica risposta è stata fornita anche dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, secondo cui i predetti termini non sono sospesi, non essendo connessi ad adempimenti tributari. Al riguardo, giova comunque rammentare che l'art. 485 cod. civ. consente di ottenere dal tribunale una proroga del termine che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi, a condizione, naturalmente, che l'inventario sia stato iniziato tempestivamente.

Disposizioni in materia di ricorsi per la dichiarazione di fallimento, di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

(Alfonso Bove)

Normativa di riferimento

D.L. 8 APRILE 2020, N. 23

Art. 5. (Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2."

Art. 9. (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi. 2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. [...] 3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. [...].

Art. 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Commento

Il recente D.L. n. 23/2020 sancisce, all'art. 10, l'improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020.

Si tratta di una misura eccezionale volta a sottrarre, per un periodo di tempo molto limitato, le imprese al fallimento. Tale misura - come si legge nella relazione illustrativa al decreto - si è resa indispensabile: da un lato, "per evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato"; dall'altro, al fine di "bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento".

La misura ha valenza generale: essa si riferisce, infatti, a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli stessi imprenditori, in modo da dare anche a questi ultimi - come si legge ancora nella relazione illustrativa al decreto - "un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa, senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni".

Viene contemplata un'unica eccezione alla previsione generale d'improcedibilità: quando, cioè, la richiesta di fallimento sia presentata dal pubblico ministero e contenga una domanda di emissione di provvedimenti cautelari e/o conservativi, in quanto, in tal caso, la radicale improcedibilità avrebbe favorito situazioni di potenziali condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocimento dei creditori.

Il comma 3 del citato art. 10 prevede la "sterilizzazione" del periodo di blocco dei fallimenti sia ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese, sia ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall'art. 69-bis della L.F. per la proposizione delle azioni revocatorie; ciò al fine di evitare che la previsione generale d'improcedibilità - come si sottolinea nella relazione illustrativa al decreto - "precluda irreversibilmente la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della *par condicio creditorum*".

Stante l'improcedibilità delle domande di fallimento, **occorre chiedersi se ciò possa costituire un impedimento al consolidamento dell'ipoteca ex art. 39 del T.U.B.. Si potrebbe, infatti, ritenere che il termine previsto dal citato art. 39 resti sospeso per tutto il periodo di blocco.** Così, in realtà, non è: ai fini del consolidamento dell'ipoteca, la norma in parola richiede soltanto che l'iscrizione ipotecaria sia avvenuta dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, facendosi dipendere la tutela dell'esonero dall'azione revocatoria non dal compimento di un'attività, ma dal semplice fatto negativo della mancata pubblicazione entro il termine suddetto della sentenza di fallimento; d'altra parte, l'art. 10, comma 3, del D.L. n. 23/2020 prevede la neutralizzazione del periodo di blocco solo ai fini del calcolo dei termini di cui agli artt. 10 e 69-bis della L.F., lasciando impregiudicato ogni altro effetto (si pensi, ad esempio, al termine di cui all'art. 67 della L.F.). E ciò senza voler considerare che il notaio, nelle cc.dd. relazioni definitive per i mutui, si limita ad esporre le risultanze delle ispezioni ipotecarie, senza rendere attestazioni circa il consolidamento dell'ipoteca.

L'art. 9 del D.L. n. 23/2020 contempla, poi, una serie di interventi finalizzati ad evitare che procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica, possano essere irrimediabilmente compromessi, con ricadute sulla conservazione di complessi aziendali anche di rilevanti dimensioni.

In relazione ai concordati preventivi ed agli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale, la norma prevede la proroga di sei mesi dei termini di adempimento in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021; mentre, in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, è data al debitore la possibilità di ottenere dal tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione, ovvero di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta o nell'accordo, con un differimento non superiore a sei mesi.

La norma sembra disinteressarsi delle procedure di sovraindebitamento, rispetto alle quali la Fondazione e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno recentemente pubblicato un documento nel quale sono indicate alcune soluzioni interpretative per adeguare all'attuale contesto emergenziale le previsioni della L. n. 3/2012. Nello specifico, sono state fornite indicazioni finalizzate non solo a richiedere al Giudice la sospensione dell'esecuzione degli accordi o dei piani omologati, ma altresì ad accordare al debitore la possibilità di modificare gli stessi, anche successivamente all'omologazione, al fine di agevolarne l'esecuzione e di semplificare, quanto più possibile, la prosecuzione dei procedimenti pendenti.

Si fa presente, infine, che l'art. 5 del D.L. n. 23/2020 prevede il differimento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della Crisi e dell'Insolvenza) al 1° settembre 2021, ferme restando le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 389 del medesimo D.Lgs. n. 14/2019, già in vigore. Originariamente, in base all'iniziale formulazione del citato art. 389, l'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza sarebbe dovuta avvenire il 15 agosto 2020.

Finanziamenti alle società

(Alfonso Bove)

Normativa di riferimento

D.L. 8 APRILE 2020, N. 23

Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

Commento

L'art. 8 del D.L. n. 23/2020 sospende l'applicazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ., disattivando temporaneamente il meccanismo di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. Nell'attuale situazione congiunturale, infatti, l'applicazione di tali meccanismi è persa - come si sottolinea nella relazione illustrativa al decreto - "eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento".

La disposizione si applica ai soli finanziamenti effettuati dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 23/2020 (9 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

(Alfonso Bove)

Normativa di riferimento

D.L. 17 MARZO 2020, N. 18

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio

2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. [...] Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. [...]

D.L. 8 APRILE 2020, N. 23

Art. 37. (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.

Commento

L'art. 37 del D.L. n. 23/2020 ha prorogato, dal 15 aprile 2020 al **15 maggio 2020**, la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. La sospensione dei medesimi termini era stata inizialmente disposta fino al 15 aprile 2020, dall'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020.

La sospensione riguarda anche i termini di formazione della volontà conclusiva della P.A. nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento (in senso positivo, silenzio assenso; in senso negativo, silenzio diniego o silenzio rigetto). Tale sospensione è giustificata - come si legge nella relazione illustrativa al decreto - dall'esigenza di "evitare che la P.A., nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo".

Dato il generico richiamo all'espressione "procedimento amministrativo" e l'elencazione nominalistica dei casi esclusi dalla sospensione (procedimenti amministrativi funzionali al pagamento di "stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati"), l'ambito applicativo della norma riguarda potenzialmente l'intera azione amministrativa.

Soprattutto in materia urbanistica-edilizia, si rinvergono diverse fattispecie alle quali è applicabile la sospensione dei termini di cui alla disposizione in

commento. Ad esempio, l'art. 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001, nel disciplinare il procedimento volto al rilascio del permesso di costruire, prevede che decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso. Tale termine deve intendersi quindi prorogato ai sensi della disposizione in esame.

Analogamente, per gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività, deve considerarsi sospeso il termine fissato dall'art. 19, comma 1, del medesimo D.P.R. 380/2001, entro il quale il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

Lo stesso dicasi - come ha specificato il Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio - per le pratiche di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, per le procedure semplificate di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. n. 31/2017, per le autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, per i pareri archeologici ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 50/2016.

La norma in commento sembra trovare applicazione anche con riferimento al termine previsto dall'art. 61 del D.Lgs. n. 42/2004 per l'esercizio del diritto di prelazione in tema di beni culturali (cfr., in tal senso, Quesito CNN n. 89/2020/P del 24 marzo 2020). Precisamente, se la denuncia di trasferimento al Ministero è avvenuta nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, il computo inizierà a decorrere dal 16 maggio 2020; se, invece, la denuncia è avvenuta anteriormente al 23 febbraio 2020, non si deve tener conto di tale periodo temporale nel conteggio dei termini ed il calcolo ripartirà dal 16 maggio 2020. Pertanto, l'efficacia dell'atto di alienazione del bene culturale deve considerarsi sospesa per tale ulteriore periodo di tempo.

È da ritenere, inoltre, che **la sospensione dei termini di cui alla disposizione in esame riguardi pure il termine previsto dall'art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica**. Difatti, come ha avuto modo recentemente di precisare il T.A.R. di Napoli (sentenza n. 766 del 12 febbraio 2019), la richiesta finalizzata ad ottenere il rilascio del certificato di destinazione urbanistica necessita di un atto espresso e motivato da parte dall'Amministrazione Comunale che è obbligata a concludere il procedimento avviato su istanza di parte: l'assenza di un pronunciamento espresso da parte dell'Amministrazione entro i termini previsti ex lege equivale alla maturazione del cd. silenzio rigetto sull'istanza di parte. Conseguentemente, laddove la scadenza del termine fissato dall'art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ricada nel periodo di sospensione, potrebbe non essere possibile avvalersi della facoltà

prevista dal comma 4 del medesimo art. 30 di produrre, in alternativa al certificato di destinazione urbanistica, una dichiarazione sostitutiva, ossia la dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

Per altro verso, giova richiamare l'attenzione sulla previsione del comma 2 dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, secondo cui tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (termine che non è stato toccato dalle ulteriori proroghe). Alla luce di tale disposizione, quindi, **potrebbe essere validamente allegato ad un atto un certificato di destinazione urbanistica rilasciato da oltre un anno, se la sua scadenza si colloca nel periodo temporale considerato** (in tal senso, cfr. Quesito CNN n. 123-2020/P, secondo cui "il CDU rientra a pieno titolo nel co. 2 dell'art. 103 d.l. 18/2020 ed in quanto tale gode della proroga del termine di scadenza ivi previsto").

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità

(Alfonso Bove)

Normativa di riferimento

D.L. 17 MARZO 2020, N. 18

Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Commento

L'art. 104 del D.L. 18/2020 proroga al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e d'identità (carte d'identità, passaporto, patente, anche patente speciale) scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore del D.L. n.

18/2020 (17 marzo 2020). Si tratta - come sottolinea la relazione illustrativa al decreto - di una misura che ha la funzione di "evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente un'adeguata distanza interpersonale, con l'effetto di ridurre l'esposizione al rischio di contagio". Attenzione, però: la validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Con circolare n. 23308 del 21 marzo 2020, il Ministero degli Interni ha evidenziato che il D.L. n. 18/2020 ha prorogato, fino al 15 giugno 2020, la validità di tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data.

Proroga dei termini di adeguamento degli statuti degli enti del terzo settore

(Alfonso Bove)

Normativa di riferimento

D.L. 17 MARZO 2020, N. 18

Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)

1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020". 2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole "entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020". [...].

Commento

L'art. 35 proroga ulteriormente, fino al 31 ottobre 2020, i termini di adeguamento degli statuti di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore, già fissati al 30 giugno 2020.

Riduzione del capitale nelle società di capitali e cooperative

(Beatrice Tortorella)

Normativa di riferimento

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Art. 6. (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Art.2446 c.c. Riduzione del capitale per perdite [SPA]

[OMISSIS]

2. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

3. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.

Art.2447 c.c. Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale [SPA]

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio

convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Art.2482 bis c.c. Riduzione del capitale per perdite [SRL]

[OMISSIS]

4. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

5. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

6. Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.

Art.2482 ter c.c. Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale [SRL]

1. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

2. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

Art.2484 c.c. Cause di scioglimento

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

[OMISSIS]

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter.

[OMISSIS]

Art.2545 duodecies c.c. Scioglimento [COOPERATIVE]

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

Commento

Con la norma in commento viene escluso per le società di capitali, **fino alla data del 31 dicembre 2020 e per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data**, l'obbligo di procedere alla riduzione del capitale (per perdite superiori ad 1/3 o che portino lo stesso al di sotto del limite legale) nonché l'obbligo di deliberare lo scioglimento delle stesse quando le perdite di capitale non siano state ripianate.

Premesso quanto sopra, non è chiaro l'ambito temporale di applicazione, poiché si fa riferimento al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto n.23/2020 (quindi il 9 aprile 2020) e il 31 dicembre 2020, anche se in realtà le perdite verificatesi a seguito dell'emergenza Covid-19 probabilmente impatteranno in maniera significativa sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, la cui approvazione avverrà tuttavia nel corso dei primi mesi del 2021. È quindi probabile che la norma debba interpretarsi in funzione del periodo di riferimento e non quale data in cui il bilancio sarà approvato.

Per quanto riguarda le due esclusioni prevista dalla norma, nessun dubbio circa la possibilità di procedere comunque con una delibera di riduzione del capitale sociale, nonostante essa non sia obbligatoria mentre sorge il dubbio circa la possibilità di sciogliere comunque la società ai sensi del n.4) dell'art.2484, dal momento che la causa di scioglimento "*non opera*" e quindi non si verifica *ex lege*. Si sottolinea, infine, che l'esclusione prevista dalla prima parte della norma non comprende il primo comma dell'art. 2446 ed i commi 1, 2 e 3 dell'art. 2482-bis, con la conseguenza che anche nel periodo di emergenza Covid-19, a fronte di perdite di capitale accertate da apposita situazione patrimoniale corredata dalla relazione di amministratori ed organo di controllo, l'assemblea deve essere convocata per adottare gli opportuni provvedimenti di natura programmatica.

Protesti

(Salvatore Catania)

Normativa di riferimento e commento

DPCM 1 marzo 2020

Contiene l'elenco dei comuni ('le primissime zone rosse') a cui si applicherà il DL n.9/2020

DL 2 marzo 2020 n.9

Art. 10. Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali

4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

18. In caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento.

Viene disposto che nei riguardi di chi, alla data del D.L., risiede, ha sede operativa o esercita la propria attività o professione in uno dei Comuni di cui al

DPCM che precede, i termini di scadenza dal 22/2/2020 al 31/03/2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali e titoli di credito sono sospesi.

DPCM 8 marzo 2020

Vengono riscritte le norme del D.L. ed estese le cc.dd. "zone rosse", vale a dire i territori di vigenza delle disposizioni emergenziali (Lombardia, parte del Veneto, Emilia Romagna e Marche). Non viene fatto alcun riferimento alle cambiali e agli altri titoli di credito, tuttavia nulla quaestio stante il riferimento normativo di cui al comma 18 che precede.

DPCM 9 marzo 2020

Estende l'efficacia di cui al decreto del giorno prima a tutto il territorio nazionale.

In data 17 marzo 2020 il C.N.N. da' lo 'stop' ai protesti. "Dalla lettura sistematica delle norme specifiche che regolamentano la materia dei protesti cambiari, del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 e dei DD.PP.CC.MM. 1, 8 e 9 marzo 2020, si può desumere la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito fino al 31 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale".

In conclusione, i protesti levati prima del 10 marzo 2020 sono legittimamente ricevuti e va conseguentemente eseguita anche la pubblicazione nel bollettino.

Quanto ai protesti levati a partire dal 10 marzo 2020, dovendosene attenuare gli effetti potenzialmente "dannosi", si reputa di optare per la "non pubblicazione"; a quest'ultimo riguardo, è stata concordata con la C.C.I.A.A. una sorta di "procedura d'urgenza" secondo la quale è essenziale che la richiesta di cancellazione giunga, via PEC, tempestivamente e comunque prima che l'Ufficio istruisca la pratica di pubblicazione.

Si potrebbe infine notiziare le Banche in possesso di "titoli protestati dubbi", che gli stessi sono stati erroneamente protestati nell'accavallarsi di norme del periodo emergenziale, consigliando di "trattenere i titoli" fino alla nuova scadenza all'esito negativo della quale si procederà ad un nuovo protesto.

FAQ del 17 marzo 2020

CNN Notizie del 27 marzo 2020

CNN- Risposta a Quesito Pubblicistico n. 94-2020P. Sospensione protesti e legislazione emergenziale COVID-19", pubblicata su CNN Notizie del 30 marzo 2020 n.60

CNN- Risposta a Quesito n.96-2020P, pubblicata su CNN Notizie del 31 marzo 2020 n.61).

In data 17 marzo 2020 il C.N.N. da' lo 'stop' ai protesti cambiari. "Dalla lettura sistematica delle norme specifiche che regolamentano la materia dei protesti cambiari, del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 e dei DD.PP.CC.MM. 1, 8 e 9 marzo 2020, si può desumere la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito fino al 31 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale". Aggiunge il C.N.N. "la decorrenza dei termini di sospensione di cambiali, vaglia cambiari sembra così operare: a) dal 9 marzo 2020 e fino al 31 marzo 2020 nelle zone del territorio nazionale indicate dall'art.1 del DPCM 8 marzo 2020; b) dal 10 marzo 2020 e fino al 31 marzo 2020 all'intero territorio nazionale, come stabilito dall'art. 1 del DPCM 9 marzo 2020."

In conclusione, nella maggior parte del territorio italiano, i protesti levati prima del 10 marzo 2020 sono legittimamente ricevuti e va conseguentemente eseguita anche la pubblicazione nel bollettino.

Quanto ai protesti levati a partire dal 10 marzo 2020, dovendosene attenuare gli effetti potenzialmente "dannosi", si reputa di optare per la "non pubblicazione". Per gli assegni, invece, ancorché non rientrino nella categoria dei titoli di credito di cui all'art. 10 comma 5 del D.L. n. 9/2020, negli stessi non è presente un termine di scadenza ma solo di presentazione (art. 32 L.A) che corre solo per il portatore del titolo il quale, non presentandolo nei termini, perderebbe l'azione di regresso (art. 46). Questo termine si sospende quindi a favore del portatore, ma se l'assegno è negoziato per l'incasso, il portatore rinuncia ad avvalersi della sospensione a proprio favore e quindi l'assegno consegnato dalla banca al notaio è protestabile."

D.L. 8 aprile 2020 n.23 (cd. Decreto Liquidità) (pubblicato su G.U. 8 aprile 2020 n.94),

L'art.11, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020 n.23 (cd. Decreto Liquidità) (pubblicato su G.U.R.I. 8 aprile 2020 n.94), stabilisce, per l'intero territorio nazionale, che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del predetto decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

L'art.11, comma 3, nel disciplinare il regime di sospensione per i protesti che siano stati comunque levati a partire dal 9 marzo 2020 e fino alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto, stabilisce che **i protesti non devono essere trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e che, ove già pubblicati, queste ultime provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.** Con

riferimento allo stesso periodo, inoltre, è sospeso l'invio da parte del pubblico ufficiale, del rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente ai sensi dell'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Nulla quaestio invece per i titoli emessi prima o all'interno del periodo di sospensione ma con data di scadenza posteriore al periodo di sospensione, per i quali non si applicherà alcuna sospensione dei termini (Si veda Risposta a Quesito n.96-2020).

L'art.11, comma 2, estende l'operatività della sospensione dei termini anche agli assegni bancari e postali, ma con una distinzione dettata dal fatto che questi ultimi hanno un termine di presentazione e non di scadenza: non potendo infatti l'assegno essere post-datato e dovendo sussistere la provvista fin dalla data di emissione, la sospensione del termine riferito all'assegno non opera a favore del debitore traente; pertanto, l'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione.

La sospensione dei termini opera, invece, a favore del creditore esentandolo dall'obbligo di presentare al pagamento l'assegno nei termini di legge (art. 32 L.A).

Solo se l'assegno viene presentato al pagamento nei termini e questo risulti non pagato, si avrà la "sospensione dei termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti", così come stabilito dalla lettera b) dello stesso comma 2.

La tutela per il debitore viene assicurata sul piano delle misure sanzionatorie amministrative, in riferimento alle quali sono sospesi:

- i termini relativi alla procedura di iscrizione (art.9, comma 2, lettere a) e b), L. n.386/1990) del nominativo del debitore nell'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari tenuto dalla Banca d'Italia;
- i termini concessi al debitore ex articolo 8, comma 1, della stessa legge n.386 del 1990, per eseguire il pagamento tardivo dell'assegno;
- i termini per la comunicazione da parte della banca trattaria della revoca di ogni autorizzazione nei confronti del debitore-traente ad emettere assegni per sei mesi (c.d. revoca di sistema), ex articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 386 del 1990.

Possiamo ora chiederci come operi il **periodo di sospensione dei termini di scadenza** a giorno fisso, ai fini del conteggio dei termini per il protesto di cui all'art. 51 comma 3 L.C.

Al riguardo, è opportuno distinguere a seconda che la data di scadenza del titolo cambiario sia indicata "**a giorno fisso**" ovvero "**certo tempo data**" o a "**certo tempo vista**".

Nel primo caso, la data indicata sul titolo è quella in cui dovrà essere effettuato il pagamento e non vi è alcun conteggio di giorni da eseguire a partire dalla data di emissione che, nella cambiale con data di scadenza a termine fisso, è irrilevante per il protesto; i termini di scadenza rimangono "sospesi per tutto il periodo in cui opera la sospensione" e si dovrà procedere al pagamento non appena cessato "l'impedimento legale oggettivo", vale a dire dopo il 30 aprile 2020 (ultimo giorno del periodo di sospensione), con la conseguenza che si avrà un **allineamento del termine di pagamento dei titoli con scadenza nel periodo di sospensione al 1° (rectius 4) maggio 2020**.

Nel secondo caso, al debitore sono stati assegnati un certo numero di giorni dalla data di emissione o da quella di accettazione per eseguire il pagamento e questi dovranno essere mantenuti inalterati anche al termine del periodo di sospensione, ragion per cui **il periodo di sospensione opera come una parentesi, con la conseguenza** che il conteggio dei giorni iniziato prima del periodo di sospensione si arresterà per tutto il periodo di sospensione per poi riprendere al termine di questo.

Da ultimo, un rimedio praticato da alcuni Istituti di Credito è quello di richiedere, tramite Banca d'Italia, il **decreto prefettizio di proroga di 15 giorni** per tutte le scadenze ai sensi del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948 n.1 (pubblicato su G.U.R.I. 16 gennaio 1948 n.12); in questo caso, pare doversi ritenere che la proroga del termine ai sensi dell'art.1 del predetto Decreto Legislativo riguardi non solo gli adempimenti che gravano per legge sull'istituto di credito, bensì anche quelli di fonte convenzionale, compresi quelli che nascono da mandato a favore di un terzo, vale a dire che la sospensione del termine opera non solo a favore degli Istituti di Credito ma anche a favore del debitore (Cass. Civ. 22 giugno 1999 n.6295).

Quid iuris, infine, dei titoli in scadenza tra il 3 e l'8 aprile 2020 e già protestati? La prassi seguita dall'Ufficio Unico Notarile per il Servizio dei Protesti di Pisa, a seguito delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo dell'UUN medesimo fin dal mese di marzo, è quella dell'attenuazione dei potenziali ed incolpevoli effetti dannosi: il protesto già levato è atto pubblico, ovviamente esiste giuridicamente e non può essere 'fisicamente eliminato'; pertanto si procederà alla 'non pubblicazione'. Il Decreto Liquidità ha poi legittimato quanto precede prevedendo espressamente che i Pubblici Ufficiali non devono trasmettere i protesti alle CCIAA e che, ove i protesti fossero già pubblicati, le CCIAA provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.

Applicazione della sospensione dei termini processuali alle operazioni di vendita immobiliare

(*Maria Antonietta Denaro*)

Normativa di riferimento

DECRETO LEGGE 8 MARZO 2020 N.118 APRILE 2020 N.23

(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n.18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. [...]

Commento

A causa del perdurare delle limitazioni imposte per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto, ed anche in considerazione della possibilità rimessa ai capi degli uffici giudiziari, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell'art.83 del D.L.18/2020, di adottare misure organizzative e incidenti sulla trattazione degli affari, il Decreto Legge n.23 dell'8 aprile 2020 (c.d. "Decreto Liquidità") ha fatto slittare al giorno 11 maggio 2020 il termine del rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari. Prorogata fino a quella data anche la sospensione dei termini così come disposta dall'articolo 83, comma 2, del D.L.18/2020, originariamente fissata fino al 15 aprile 2020. Si fa riferimento, quindi, al compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, **proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi**, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali).

Con provvedimento del 15 aprile 2020 il Giudice dell'Esecuzione e Giudice delegato per le procedure concorsuali presso il Tribunale di Pisa ha disposto che quanto già statuito con il provvedimento del 10 marzo 2020 sia da considerarsi efficace sino al giorno 11 maggio 2020.

In particolare, in forza del citato provvedimento del 10 marzo 2020, come prorogato, tutti gli esperimenti di vendita fissati fino al giorno 11 maggio 2020 sono da considerarsi sospesi;

la pubblicità legale degli avvisi di vendita potrà essere eseguita a partire dal 12 maggio 2020 e considerato che l'avviso di vendita, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, deve essere inserito, ai sensi dell'articolo 490 c.p.c., sul "Portale delle Vendite Pubbliche" almeno 65 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto e che la pubblicazione dell'avviso di vendita, unitamente alla copia dell'ordinanza di vendita e alla relazione di stima, sul sito internet ww.aste.giudiziarie.it dovrà avere luogo almeno 60 giorni prima (secondo le indicazioni del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pisa) del termine per la presentazione delle offerte di vendita senza incanto, e considerata altresì la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto, gli esperimenti di vendita **potranno essere fissati a partire dal 1° settembre 2020.**

Tutti i termini processuali, tra i quali, per interpretazione uniforme, anche quello del saldo prezzo, devono intendersi sospesi sino alla data sopra indicata.

I termini per il versamento del saldo prezzo sono prorogati di 64 giorni:

* l'art. 1, comma 2, del DL 11/2020 ha sospeso tutti i termini processuali dal 9/3 e fino al 22/3 (+ 14 giorni);

* l'art. 83, comma 2, del DL 18/2020 ha ulteriormente sospeso tutti i termini processuali fino al 15/4 (in totale + 38 giorni);

* l'art. 36, comma 1, del DL 23/2020, ha ulteriormente sospeso tutti i termini processuali fino all'11/5 (in totale + 64 giorni).

Attualmente continuano ad essere espletate le seguenti attività delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c.:

- predisposizione del decreto di trasferimento e trasmissione al Giudice dell'Esecuzione; registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento; espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'articolo 586 c.p.c.;

- formazione del progetto di distribuzione e trasmissione al Giudice dell'Esecuzione; predisposizione della notula per il compenso del professionista delegato che dovrà essere liquidato dal Giudice dell'Esecuzione.

Assemblee delle società di capitali

(Beatrice Tortorella)

Normativa di riferimento

Art.2370 Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Art.2375 Verbale delle deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da **verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio**. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 2479 bis Assemblea dei soci

L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; **degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.**

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art.106 - Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. **Con l'avviso di convocazione** delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche **esclusivamente**, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, **ai sensi e per gli effetti di cui**

agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, **anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma**, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante **consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

MASSIME CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

I. Assemblee in videoconferenza

È lecita la clausola statutaria che prevede la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria di una società di capitali si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, **dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.**

Massima n.45. - Tempi e regole per la formazione del verbale di assemblea (art. 2375 c.c.)

La verbalizzazione dell'assemblea interviene in un tempo successivo alla conclusione dei lavori assembleari e non deve necessariamente essere fatta subito dopo lo scioglimento dell'assemblea, fermo restando che la verbalizzazione dovrà avvenire nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione delle deliberazioni assembleari.

Il verbale per atto notarile deve essere iscritto nel repertorio del notaio verbalizzante nel giorno della sua redazione e non in quello in cui si è tenuta l'assemblea.

La funzione del verbale e la valutazione degli interessi tutelati da una corretta verbalizzazione inducono a ritenere che il verbale redatto da notaio possa

essere sotto-scritto dal solo notaio verbalizzante e che non sia richiesta a pena di invalidità la sottoscrizione del presidente dell'assemblea.

Pertanto, in ordine alla nullità delle deliberazioni assembleari per mancanza di verbalizzazione, va precisato che non si considera mancante il verbale se esso, oltre a contenere la data della deliberazione e il suo oggetto, sia sottoscritto dal presidente dell'assemblea o dal presidente del consiglio di amministrazione o dal presidente del consiglio di sorveglianza e dal segretario nel caso di verbale redatto per atto privato ovvero dal solo notaio nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale viene sanata da una verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La nozione stessa di verbalizzazione richiede però che il soggetto che redige il documento verbale (sia esso un atto privato o un atto notarile) sia stato presente all'assemblea il cui svolgimento viene documentato con il verbale.

La specificità del verbale di assemblea induce a ritenere non applicabili al documento notarile alcune delle prescrizioni dettate dall'art. 47 all'art. 59 della legge notarile (16.2.1913 n. 89) con particolare riferimento alla necessità dell'assistenza dei testimoni o della rinuncia agli stessi (art. 50 legge notarile), e a quella della lettura dell'atto al presidente o all'assemblea. Nel caso in cui gli interventi in assemblea siano svolti in una lingua non compresa dal verbalizzante, essi dovranno essere tradotti in modo da assicurare al soggetto verbalizzante la comprensione dell'intervento, senza però vincoli formali, non applicandosi al verbale gli artt. 55, 56 e 57 della legge notarile.

Massima n. 187 – 11 marzo 2020 – Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.)

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che **nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio**, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) **devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea**, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. **Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal**

caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Commento

L'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020, ha espressamente previsto importanti novità riguardanti le assemblee della società di capitali, che verranno **convocate entro il 31 luglio 2020**:

1) proroga di diritto da 120 a 180 giorni per l'approvazione annuale del bilancio;
2) possibilità che il voto in assemblea possa sempre essere espresso in via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie;

3) possibilità che l'intervento in assemblea possa avvenire, sempre e da parte di tutti i soggetti coinvolti (soci, amministratori, sindaci e Presidente) mediante mezzi di telecomunicazione;

e ciò dovrà necessariamente essere previsto nell'avviso di convocazione;

4) la possibilità, per le sole srl, di utilizzare il procedimento di consultazione scritta e consenso espresso per iscritto di cui all'art.2479 c.c. anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie.

Il primo punto prevede un **differimento dei termini di approvazione del bilancio**, a prescindere da eventuali diverse previsioni statutarie e sono differiti anche i termini (calcolati a ritroso) di predisposizione del bilancio per l'organo amministrativo e degli organi di controllo e revisione.

Con riferimento al secondo punto, la nuova norma estende a tutte le società di capitali la previsione di cui al 4° comma dell'art.2370 (**voto elettronico o per corrispondenza**), possibilità ammessa per le s.r.l. da una massima del Consiglio

notarile di Milano¹ ma negata dal Consiglio Notarile del Triveneto² secondo cui tale possibilità per le s.r.l. sarebbe impedita dalla costruzione alternativa operata dall'art.2479 commi 3 e 4, tra il consenso espresso per iscritto e quello espresso in assemblea. In ogni caso appare opportuno richiamare quanto previsto in tema di voto per corrispondenza nelle società cooperative (art. 2538 c.c.) che prevede che l'avviso di convocazione debba contenere per esteso la deliberazione proposta.

Il punto più interessante è il terzo, infatti la nuova norma prevede la possibilità che l'assemblea si svolga con alcuni o **tutti i soggetti collegati a distanza** e quindi ancora una volta estende a tutte le società di capitali la previsione del medesimo 4° comma dell'art.2370 ma potrebbero sorgere dei dubbi per la parte in cui il suddetto articolo 106 prevede che "l'assemblea si svolga, anche **esclusivamente**, mediante mezzi di telecomunicazione [...] **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio**".

Se infatti nessun dubbio si pone circa l'eventualità (peraltro frequente nella prassi) che il notaio si trovi da solo con il Presidente nel luogo di convocazione e tutti gli altri partecipanti si trovino a distanza, mantenendo il verbale di assemblea la sua natura di atto pubblico sottoscritto dalla parte (il Presidente) e dal notaio, ci si domanda come si debba procedere nel caso in cui l'avviso di convocazione preveda che la partecipazione debba avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Una risposta a tale quesito potrebbe provenire dalla recentissima massima n.187 del Consiglio Notarile di Milano, il quale ritiene che qualora il Presidente ed il notaio non si trovino nello stesso luogo, non sarà possibile procedere alla verbalizzazione contestuale (che costituisce la regola) ma sarà necessario che venga redatto dal notaio un atto pubblico senza parte, sottoscritto solo da lui medesimo (il c.d. "verbale non contestuale"), espressamente ammesso dall'art. 2375 c.c. il quale, peraltro, non

1 Si veda la Massima n.14 - Uso di mezzi telematici e del voto per corrispondenza nella s.r.l. *"Nella s.r.l. devono ritenersi ammissibili le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione e i voti per corrispondenza alle stesse condizioni in presenza delle quali tali modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e di partecipazione alle decisioni dei soci sono ammesse nella s.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio."*

2 Massima I.B.10 *"Nell'ipotesi in cui sia obbligatorio il metodo assembleare per le decisioni dei soci non si ritiene legittimo prevedere statutariamente la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, in quanto l'applicazione analogica del comma 4 dell'art. 2370, c.c., è impedita dalla costruzione alternativa operata dall'art. 2479, commi 3 e 4, c.c., tra il consenso espresso per iscritto e il consenso espresso in assemblea. È invece possibile prevedere statutariamente che le assemblee si tengano con mezzi di telecomunicazione in analogia con la disciplina dettata in materia per le s.p.a."*

richiede che vi siano particolari ragioni di cui si debba dare conto nel verbale medesimo, a cura del soggetto verbalizzante³.

Si segnala, per completezza, che una certa prassi ritiene comunque possibile procedere con la redazione di un verbale contestuale sottoscritto dal solo notaio, interpretando quindi il 4° comma dell'art.2370 nel senso che la sottoscrizione del notaio sarebbe alternativa sia a quella del Presidente che del segretario.

Fermo restando tutto quanto sopra, non risultano abrogate ne' espressamente ne tacitamente (anche relativamente al solo periodo di tempo in cui sarà in vigore la legislazione di emergenza):

- a) le disposizioni di cui all'articolo 2479 bis codice civile, terzo comma, con la conseguenza che l'adozione delle relative decisioni richiederebbe comunque il rispetto delle maggioranze ivi previste o di quelle previste dall'atto costitutivo;
- b) le disposizioni di cui all'articolo 2436 codice civile, espressamente richiamato dall'articolo 2480 codice civile in tema di società a responsabilità limitata, con la conseguenza che, per le modifiche dell'atto costitutivo, sarebbe sempre necessario l'intervento del notaio, che, verificato l'adempimento delle condizioni previste dalla legge, richiede l'iscrizione della relativa decisione dei soci nel Registro delle Imprese.

In questo caso - cioè qualora venisse adottata tale procedura non assembleare di manifestazione del voto eccezionalmente (e temporaneamente) consentita dall'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, il documento da presentare presso il competente Registro delle Imprese non sarebbe (e non potrebbe essere) un verbale di assemblea, ma dovrebbe essere un atto equipollente, sottoscritto soltanto dal notaio, avente funzione di attestazione della regolarità della procedura seguita e di natura documentativa/ricognitiva della stessa procedura e della decisione assunta, al quale dovrebbe anche allegarsi lo statuto sociale nella sua nuova versione aggiornata, stante quanto previsto dall'articolo 2436 codice civile, comma sesto, richiamato - ripetesì - dall'articolo 2480 codice civile in tema di società a responsabilità limitata.

3 Cfr. tuttavia Merlo, Riflessioni in tema di verbalizzazione differita nelle società di capitali, in *Le Società*, n. 9/2008, p. 1075, in cui si evidenzia come *"elementari regole di prudenza dovrebbero indurre il Notaio, che opta per tale tecnica redazionale, a menzionarne in atto le corrispondenti ragioni."*

IMPOSTE INDIRETTE E RELATIVI TERMINI

Sospensione dei termini relativi alle agevolazioni prima casa

(Antonio Marinella)

Art. 24 D.I. 8 aprile 2020, n. 23 (entrata in vigore 9 aprile 2020)

I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al TUR (testo unico Imposta di Registro), nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Circolare 9/E 13 aprile 2020 Agenzia delle Entrate

Il periodo di sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall'agevolazione previsto dal comma 4 della nota II-bis.

Commento

Con la norma in commento il legislatore congela retroattivamente, a partire dal 23 febbraio 2020 e per tutto l'anno in corso, la scadenza dei termini relativi alle agevolazioni prima casa e al credito di imposta per il riacquisto. Dall'utilizzo della parola "sospesi" discende che se un termine fosse scaduto o scadrà nell'arco temporale indicato, lo stesso riprenderà a decorrere, per il tempo residuo, a partire dal giorno 1 gennaio 2021; se, invece, il decorso ha avuto o avrà inizio tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, il computo dei giorni partirà dal giorno 1 gennaio 2021 come se iniziasse a decorrere da tale momento.

Da ciò ne discende, in primo luogo, che si intende prorogato il termine di 18 mesi necessario per il trasferimento della residenza nel Comune (nei casi ove ciò occorra); tuttavia nulla è detto in merito al requisito richiesto, nella ricorrente fattispecie di mutuo necessario per l'acquisto dell'abitazione, per la detrazione degli interessi passivi del mutuo e, cioè, il trasferimento della residenza nell'immobile acquistato entro 12 mesi dal rogito; in assenza di indicazioni in

merito, quindi, prudenzialmente si può affermare che tale termine continui il suo regolare decorso.

In secondo luogo, dalla norma in esame si ricava la sospensione anche dei termini relativi alle altre agevolazioni per le quali sia operato un richiamo (diretto o indiretto) alla nota II bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al TUR; in particolare, quindi, sono sospesi i termini inerenti l'IVA da scontare sull'acquisto di prime case o sull'appalto per la costruzione di prime case, così come quelli concernenti gli acquisti di prime case in via successoria o donativa.

Possibili clausole redazionali

Trasferimento della residenza

"A tal fine la parte acquirente dichiara:

- di voler stabilire la propria residenza nel territorio del Comune ove è ubicato l'immobile acquistato entro il termine previsto dal combinato disposto degli articoli 1, lettera a) della nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 e 24 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 e quindi entro il termine di diciotto mesi a decorrere dal giorno 1 gennaio 2021;

..."

Impegno ad alienare l'immobile pre-posseduto

"A tal fine la parte acquirente dichiara:

...

- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da lei stessa o dal coniuge con le agevolazioni disposte dalle norme richiamate nel comma 1, lettera c) della nota II-bis della tariffa, parte prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ad eccezione degli immobili ..., acquistati usufruendo delle agevolazioni prima casa con atto ...;

- di impegnarsi ad alienare detti immobili entro il termine previsto dal combinato disposto degli articoli 4-bis della nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 e 24 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 e quindi entro il termine di un anno a decorrere dal giorno 1 gennaio 2021, nella consapevolezza che il mancato rispetto di detto impegno comporterà la decadenza dalle richieste agevolazioni, con applicazione di sovrattasse ed interessi moratori;

..."

Sospensione del termine previsto per la dichiarazione di successione

(Antonio Marinella)

F.A.Q. del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al decreto legge 18/2020 e Circolare 8/E 3 aprile 2020 Agenzia delle Entrate

Qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica la sospensione prevista dall'articolo 62 del Decreto Cura Italia e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

Commento

Le risposte del Ministero e dell'Agenzia delle Entrate sembrano prestare il fianco ad alcuni dubbi interpretativi.

In particolar modo se non vi è dubbio che in caso di scadenza del termine entro il 31 maggio 2020 l'adempimento possa essere effettuato, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020, nulla è detto per le ipotesi in cui il termine scada successivamente alla data del 31 maggio 2020; in tal caso, infatti, per le successioni apertesesi nel mese di giugno 2019 si avrebbe la singolare conseguenza che le relative dichiarazioni dovranno essere presentate prima di quelle inerenti le vicende successorie verificatesi tra l'8 marzo 2019 ed il 31 maggio 2019.

Tuttavia, stanti la mancanza di certezze sul punto e le sanzioni previste in caso di ritardo nell'esecuzione dell'adempimento, per le successioni che si apriranno a partire dal giorno 1 giugno 2020 si ritiene maggiormente prudente adempiere al relativo obbligo entro la scadenza prevista, senza tener conto della sospensione in commento.

Sospensione del termine previsto per la registrazione di contratti di comodato/locazione

(Antonio Marinella)

Normativa di riferimento

Circolare 8/E 3 aprile 2020 Agenzia delle Entrate

Qualora il termine per la registrazione di un contratto di comodato o di locazione scada nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica la sospensione prevista dall'articolo 62 del Decreto Cura Italia e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

Commento

Analogamente a quanto detto poc'anzi in materia di dichiarazione di successione, si ritiene che per i contratti di comodato e locazione il cui termine di registrazione dovesse scadere dopo il 31 maggio 2020, il relativo adempimento dovrà essere effettuato nei termini previsti senza tener conto della sospensione.

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI E RELATIVI ACCERTAMENTI

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

(Antonio Marinella)

Normativa di riferimento

Art. 67 D.I. 17 marzo 2020, n. 18 (entrata in vigore 17 marzo 2020)

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello.

Commento

La sospensione riguarda anche l'attività di accertamento relativa all'imposta di registro (Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020); da ciò sembrerebbe plausibile far discendere che sia sospeso anche il periodo di sessanta giorni dalla registrazione durante il quale sussiste la responsabilità solidale del notaio a titolo di imposta principale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Sospensione del termine previsto per la registrazione degli atti

(Antonio Marinella)

Normativa di riferimento

Circolare 8/E 3 aprile 2020 Agenzia delle Entrate

Secondo la previsione di cui all'articolo 62 del Decreto «*Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020*».

Alla luce di ciò è sospeso anche l'assolvimento dell'obbligo di registrazione in termine fisso previsto dall'articolo 5 del TUR indipendentemente da quale sia la forma dell'atto (atto pubblico, scritture private autenticate e scritture private non autenticate) e la tipologia di documento (analogico o digitale).

CONTRIBUTI E ADEMPIMENTI STRETTAMENTE NOTARILI

Sospensione dei versamenti alla Cassa Nazionale del Notariato ed al Consiglio Nazionale del Notariato

(Antonio Marinella)

Normativa di riferimento

Delibera c.d.a. Cassa Nazionale del Notariato 20 marzo 2020 (efficace dal 20 marzo 2020)

Sono sospesi i contributi previdenziali che sono dovuti dai Notai alla Cassa Nazionale del Notariato nel periodo 20 marzo 2020 – 26 maggio 2020, con salvezza della facoltà per gli iscritti di effettuare comunque i versamenti oggetto di sospensione e con l'espressa previsione che non si fa luogo a rimborso alcuno di quanto già versato.

I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 26 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di tre rate di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Comunicazione del Consiglio Nazionale del Notariato del 3 aprile 2020

Sono sospesi i versamenti dovuti dai Notai al Consiglio Nazionale del Notariato relativamente ai soli versamenti del mese di Aprile per i contributi del mese di Marzo ed ai versamenti del mese di Maggio per i contributi del mese di Aprile, con salvezza della facoltà per gli iscritti di effettuare comunque i versamenti oggetto di sospensione e con l'espressa previsione che non si fa luogo a rimborso alcuno di quanto già corrisposto.

Commento

Non sono sospese, pertanto, le sole tasse dovute all'Archivio Notarile; si ritiene, infatti, che la sospensione riguardi anche il versamento del diritto di iscrizione a repertorio, che spetta alla Cassa Nazionale del Notariato.

Modalità di invio degli estratti dei registri e repertori

(Antonio Marinella)

Normativa di riferimento

Determinazioni del Direttore Generale dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili dei giorni 12 e 16 marzo 2020

I Notai dovranno ...(omissis) e *trasmettere in formato .pdf ... (omissis) il frontespizio della copia conforme degli annotamenti mensili del repertorio degli atti tra vivi, secondo il modello e con le informazioni attualmente in vigore, non più tardi del giorno 22 del mese successivo a quello in cui gli atti furono ricevuti, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Archivio notarile competente; ogni Notaio dovrà utilizzare la propria PEC istituzionale (a garanzia della riconducibilità dell'invio al medesimo).*

Il frontespizio deve essere predisposto mediante scansione dell'originale cartaceo con modalità che comunque garantiscano la chiarezza e l'intellegibilità del modello, su un foglio singolo di formato A4 e avente le seguenti dimensioni: larghezza: cm 21,0 e altezza: cm: 29,7.

Per la scansione devono essere utilizzate le seguenti impostazioni:

- bianco e nero
- risoluzione 200 dpi
- formato PDF/A

Tali disposizioni, salvo diversa determinazione, varranno fino al prossimo 29 maggio 2020.

Si ritiene, invece, differibile la trasmissione delle *copie mensili dei repertori su supporto cartaceo, che non dovranno essere consegnate in Archivio fino alla data del 29 maggio; pertanto quelle non trasmesse, lo saranno entro il 26 giugno 2020.* Nel caso in cui il Notaio abbia ricevuto atti di protesto, deve essere aggiunta nel frontespizio, anche manualmente, l'indicazione dei numeri del primo ed ultimo annotamento nel repertorio dei protesti (per il mese cui si riferisce l'estratto).

Se l'estratto trimestrale dal Registro di somme e valori risulta positivo, deve essere trasmessa a mezzo PEC una comunicazione firmata digitalmente da cui risulti attestato il numero complessivo delle annotazioni risultanti dal registro, nel trimestre precedente, con l'indicazione del numero iniziale e di quello finale; l'estratto cartaceo sarà consegnato tra il 29 maggio 2020 ed il 26 giugno 2020.

Nel caso in cui, invece, l'estratto dovesse essere negativo, la relativa trasmissione potrà essere effettuata via PEC.

Commento

Le Determinazioni in esame, come chiarito dallo stesso Direttore Generale, sono volte a garantire la minore affluenza possibile nelle sedi degli Archivi Notarili, pur garantendo lo svolgimento da parte di detti uffici di tutti i servizi essenziali. Pertanto, benché non sia espressamente menzionato nelle Determinazioni in commento, si ritiene che anche all'estratto del Repertorio degli atti di ultima volontà si applichi la medesima disciplina sopra vista per l'estratto del Repertorio degli atti tra vivi. Apparirebbe, infatti, irragionevole sia una sospensione del relativo adempimento che non sia accompagnata da un apposito provvedimento in tal senso sia l'obbligo di presentare l'estratto in formato cartaceo, vanificando, così, le finalità perseguite dalle Determinazioni in esame.

PAGAMENTO CONTRIBUTI E IVA

Ritenuta d'acconto

(Antonio Marinella)

Normativa di riferimento

Art. 19 D.l. 8 aprile 2020, n. 23 (entrata in vigore 9 aprile 2020)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia e che hanno avuto ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 D.P.R. n. 600/1973, a condizione che nel mese di febbraio 2020 non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I soggetti che si avvalgono dell'opzione rilasciano un'apposita dichiarazione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o

mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza sanzioni e interessi.

Circolare 8/E 3 aprile 2020 Agenzia delle Entrate (considerazioni valide anche per le fatture emesse dai notai)

In merito al mancato assoggettamento a ritenuta alla fonte dei compensi percepiti dai soggetti indicati dalla norma:

- nella fattura elettronica, nella sezione "DettaglioLinee" non va valorizzata con SI la voce "Ritenuta" e, conseguentemente, non va compilato il blocco "DatiRitenuta";
- nella "Causale" della fattura deve essere inserita la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi articolo 19, del decreto-legge n. 23 del 2020»;
- i componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevano per la determinazione del limite di euro 400.000;
- i soggetti beneficiari della sospensione effettueranno il versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.

Commento

La norma in esame riguarda sia le operazioni fatturate da un Notaio nei confronti di altri soggetti IVA (ad es. una fattura ricollegata ad un atto stipulato) sia per quelle per cui debba essere emessa una fattura da un altro soggetto IVA nei confronti del Notaio stesso.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

(Antonio Marinella)

Normativa di riferimento

Art. 18 D.I. 8 aprile 2020, n. 23 (entrata in vigore 9 aprile 2020)

Per i Notai con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, ovvero aventi sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che nel periodo di imposta 2019 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020 i termini dei versamenti di:

- Imposta sul Valore Aggiunto;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
- ritenute e alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni né interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

I Notai con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019, non aventi la sede nei territori indicati, al fine di ottenere la sospensione di cui sopra devono dimostrare di aver ricevuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%.

Circolare 9/E 13 aprile 2020 Agenzia delle Entrate

La situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio, senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.

Quanto alla nozione di fatturato l'Agencia precisa che la data da considerare per ogni singola operazione è quella di effettuazione della stessa che, per le fatture immediate, è la data della fattura, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

IMPOSTE DIRETTE

Credito d'imposta per acquisto dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

(Antonio Marinella)

Normativa di riferimento

Art. 64 D.l. 17 marzo 2020, n. 18 (entrata in vigore 17 marzo 2020)

È riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun Notaio, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 30 D.l. 8 aprile 2020, n. 23 (entrata in vigore 9 aprile 2020)

Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

Circolare 9/E 13 aprile 2020 Agenzia delle Entrate

L'art. 30 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 amplia l'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta includendovi anche quelle sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza funzionali a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Sospensione mutui

(Salvatore Catania)

Normativa di riferimento e commento

Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 (GU n.53 del 2-3-2020).

Art.26 - Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa 1. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.»

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (GU n.70 del 17-3-2020)

Art.54 - (Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

a. l'ammissione ai benefici del Fondo e' esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

b. Per l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Comma 2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 e' sostituito dal seguente:

"478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione."

Comma 3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020.

Comma 4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 56 - (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30

settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori

oneri per entrambe le parti; e' facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 e' corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art.

47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonche' con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni puo' provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed e' concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta dagli intermediari ((..)) se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a: (i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l'inadempimento di una o piu' rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia e' attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.

10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia puo' richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.662.

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DECRETO 25 marzo 2020

Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

(GU Serie Generale n.82 del 28-03-2020)

Capo I INTEGRAZIONI STRUTTURALI ALLA DISCIPLINA DEL FONDO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, l'art. 2, il quale prevede, ai commi 475 e seguenti, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo»);

Visto il proprio decreto del 21 giugno 2010 n. 132 «Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», come modificato dal proprio decreto 22 febbraio 2013, n. 37 (di seguito: «DM n. 132/2010»);

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 26, che prevede che all'art. 2, comma 479 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 54, comma 1, che prevede che, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo: a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle

disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus; b. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto l'art. 54, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che, modificando il comma 478, dell'art. 2 della legge n. 244/2007 prevede che: «Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione»;

Visto l'art. 54, comma 3 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze le necessarie disposizioni di attuazione del medesimo articolo, nonchè dell'art. 26 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuta, pertanto, la necessità di adottare le necessarie disposizioni di attuazione delle citate previsioni legislative per consentire l'accesso tempestivo alle agevolazioni previste dalla legislazione di emergenza sull'epidemia da coronavirus, al fine di offrire un rapido ristoro a coloro che, in ragione della suddetta emergenza, si possano trovare in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale;

Decreta

Art. 1

Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro

1. Ferme restando le ipotesi di cui all'art. 2, comma 3 del DM n. 132/2010, ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo, ai sensi della lettera c-bis dell'art. 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rilevano le seguenti situazioni:

i) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
ii) riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo.

2. Per gli eventi di cui al comma 1, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:

a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

3. Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

4. Il richiedente deve allegare all'istanza di accesso al Fondo copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

Art. 2

Ammontare delle agevolazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche gli interessi compensativi, nella misura definita dall'art. 2, comma 478 della legge n. 244/2007, come modificato compensativi, nella misura definita dall'art. 2, comma 478 della legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 54, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. Ai fini del calcolo degli interessi compensativi di cui al comma 1 si applica il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

3. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

4. Le modalità di calcolo di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché alle sospensioni già concesse per le quali il Fondo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia ancora liquidato l'importo dovuto ai sensi dell'art. 3 del DM n. 132/2010.

Capo II INTERVENTI IN DEROGA ALLA DISCIPLINA DEL FONDO AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Art. 3

Ambito di applicazione

Le previsioni di cui al presente Capo si applicano, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo, nel periodo indicato dall'art. 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Art. 4

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

1. L'ammissione ai benefici del Fondo è concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.
2. Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
3. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 5

Modalità di accesso al Fondo in deroga alla disciplina

1. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), già prevista dall'art. 2, comma 1, lettera c) del DM n. 132/2010.
2. Le banche mutuarie provvedono ad assicurare in ogni caso adeguate modalità di ricezione delle istanze, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 6 del DM n. 132/2010.
3. Ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione di cui all'art. 2, comma 4, lettera c) del DM 132/2010, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all'atto della presentazione dell'istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6

Disposizioni operative e finali

1. Il gestore del Fondo assicura l'immediata estensione dell'operatività del Fondo ai sensi delle specifiche previsioni legislative e del presente decreto e provvede a rendere disponibile sul proprio sito internet il modello aggiornato per la domanda di accesso al Fondo. Allo scopo, per l'esercizio 2020 non operano i limiti massimi delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione fissati nel disciplinare di affidamento della gestione del Fondo di cui all'art. 5 del

DM n. 132/2010, come da ultimo modificato dall'atto aggiuntivo in data 15 luglio 2019.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM n. 132/2010 non incompatibili con le previsioni introdotte dall'art. 26 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'art. 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Commento

I titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa possono sospendere il pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, a condizione che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Per accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa non è necessario produrre l'Isee, viste le eccezionali circostanze legate all'emergenza Covid-19.

Sono state inoltre previste specifiche misure per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che hanno contratto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari.

La sospensione opera senza alcuna formalità e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

In realtà, il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione: pertanto, l'istituto de quo dovrebbe essere inquadrato non tanto in una "sospensione" quanto una "dilazione di pagamento" con parte del costo a carico dello Stato.

Per i mutui non contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, in realtà permangono seri dubbi, stante la formulazione della norma, se gli stessi

possano o meno beneficiare della copertura del cd. "Fondo Gasparrini", con l'ovvia conseguenza che, in caso negativo, la "sospensione"/"dilazione di pagamento" comporterebbe il decorso degli interessi senza che il relativo onere possa in tutto o in parte essere sostenuto da alcuno.

Cassa integrazione in deroga

Normativa di riferimento

D.L. 11/2020

Art. 22 Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga

1. **Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato**, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, **trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane**. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. **L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.**

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto **nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

4. **I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione**, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma

3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. **Le domande sono presentate alla regione e**

alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. [applicabile solo per alcune Regioni e non per la Toscana]

8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Messaggio I.N.P.S. n. 1287 del 20 marzo 2020

Occorre provvedimento della Regione

La domanda può essere presentata da tutti i datori di lavoro del settore privato (no lavoro domestico) per una durata massima di 9 settimane.

Per datori di lavoro con più di 4 dipendenti occorre accordo sindacale (anche) in via telematica.

APPENDICE

Modellino di dichiarazione di stipula di atto notarile necessario ed urgente – IN STUDIO

Gent.mo Notaio ____
Via _____, n. ____ – ____

Oggetto: stipula di atto notarile necessario e urgente

Preliminarmente, nel dichiararmi consapevole delle conseguenze e responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro di non essere sottopost__ alla misura della quarantena e di non essere risultat__ positiv__ al virus COVID-19 di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19

Indi, con riferimento a quanto in oggetto, Le chiedo__ di procedere alla stipula del seguente atto: _____

Prendo atto che Lei mi ha avvertito della esistenza di restrizioni alla mobilità imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2020, e successivi analoghi provvedimenti, per altro a me già ben noti nelle linee generali, ed in particolare, del fatto che gli spostamenti delle persone fisiche possono essere giustificati soltanto da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità e di assoluta urgenza.

Al riguardo Le faccio presente che l'atto in questione deve essere stipulato anche in questa situazione di epidemia poiché è necessario ed indifferibile, e caratterizzato da assoluta urgenza.

Dunque confermo la ____a intenzione e convinzione di dover procedere alla stipula dell'atto predetto, e quindi di dover__i recare presso il Suo Studio, essendo sussistenti i presupposti normativi sopra evidenziati ed esonerandoLa da ogni responsabilità con riferimento alla circostanza che la stipula, i trasferimenti e la riunione delle parti debbano avvenire in questa situazione di epidemia.

In fede

Modellino di dichiarazione di stipula di atto notarile necessario ed urgente – FUORI STUDIO

Gent.mo Notaio ____
Via _____, n. __ – ____

Oggetto: stipula di atto notarile necessario e urgente

Preliminarmente, nel dichiararmi consapevole delle conseguenze e responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro di non essere sottopost_ alla misura della quarantena e di non essere risultat_ positiv_ al virus COVID-19 di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19

Indi, con riferimento a quanto in oggetto, Le chied_ di procedere alla stipula del seguente atto: _____

Prendo atto che Lei mi ha avvertito della esistenza di restrizioni alla mobilità imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2020, e successivi analoghi provvedimenti, per altro a me già ben noti nelle linee generali, ed in particolare, del fatto che gli spostamenti delle persone fisiche possono essere giustificati soltanto da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità e di assoluta urgenza.

Al riguardo Le faccio presente che l'atto in questione deve essere stipulato anche in questa situazione di epidemia poiché è necessario ed indifferibile, e caratterizzato da assoluta urgenza.

Dunque confermo la mia intenzione e convinzione di dover procedere alla stipula dell'atto predetto, e quindi che Lei debba venire presso il mio domicilio, essendo sussistenti i presupposti normativi sopra evidenziati ed esonerandoLa da ogni responsabilità con riferimento alla circostanza che la stipula ed il Suo trasferimento debbano avvenire in questa situazione di epidemia.
In fede